

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA

SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 31 gennaio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: ASD Santa Rita Volley Milano

Sport: pallavolo femminile

Categoria: Juniores

Gara: SAMZ Milano – Santa Rita Volley Milano del 20.1.24

Comunicato Ufficiale di prima istanza n° 14 del 24.1.24

La società Santa Rita Volley Milano ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di Pallavolo femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 24.1.24 relativo alla gara SAMZ Milano – Santa Rita Volley Milano disputata il 24.1.24, che ha così deciso:” *accertato d’ufficio che la società S.R.V. MILANO 2008 ha violato quanto previsto dall’articolo 37 del Regolamento Norme Generali consentendo al giocatore sig. Aleksandrova Gabriela Ivaylova di prendere parte alla gara in posizione irregolare in quanto vincolato alla squadra Santa Rita Volley Milano si delibera 1) di assegnare la perdita della gara alla società S.R.V. Milano 2008 con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 3 sulla base di quanto disposto dall’articolo 23.2 del Regolamento di Giustizia; 2) di inibire sino al 19/02/2024 (1 mese) il Dirigente Responsabile della società S.R.V. Milano 2008 sig. Principe Carmela a svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito del CSI sulla base di quanto disposto dall’articolo 16 del Regolamento di Giustizia; 3) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società S.R.V. MILANO 2008 sulla base di quanto disposto dall’articolo 21 del Regolamento di Giustizia; 4) di assegnare 1 penalità utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale sulla base di quanto disposto dall’articolo 31 del Regolamento di Giustizia.*

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma che in realtà la giocatrice Aleksandrova Ivaylova Gabriela, inserita in distinta anche se tesserata per altra squadra della medesima società, non avrebbe in realtà preso parte alla gara.

Precisa sempre la ricorrente che la gara sarebbe stata disputata dalla sorella Aleksandrova Ivaylova Iveta, regolarmente tesserata.

Si sarebbe quindi trattato di un semplice errore nella compilazione della distinta tanto che, aggiunge la ricorrente, il referto cartaceo e la distinta sarebbero stati sottoscritti proprio dalla stessa Aleksandrova Iveta, di cui vengono allegate immagini fotografiche e video che dimostrerebbero la sua partecipazione (e non quella della sorella) alla partita.

Per tali ragioni la società Santa Rita Volley Milano chiede l’annullamento del provvedimento di prima istanza, dandosi atto della mera irregolarità formale della condotta contestata.

La presente Commissione, all'esito degli approfondimenti effettuati e dell'esperita istruttoria, non ritiene il ricorso accoglibile sulla base delle seguenti motivazioni.

La distinta di gara rappresenta atto ufficiale a tutti gli effetti; la sottoscrizione dei tesserati ne attesta e ne certifica la veridicità del suo contenuto.

La ricorrente, a dimostrazione del fatto che si sarebbe trattato di un mero errore di inserimento nella distinta, allega video e fotografie che tuttavia la presente Commissione, in termini strettamente probatori, non può ritenere tali da superare il valore degli atti ufficiali e quanto avvenuto in sede di riconoscimento prima dell'inizio della gara.

Per tali motivi si ritiene di non poter intervenire sul provvedimento del Giudice di prima istanza.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi

- rigetta il ricorso proposto dalla società Santa Rita Volley
- ordina di trattenere la tassa per il ricorso

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 FEBBRAIO 2024